

Milano, 25 febbraio 2015
Prot. 0142-15 SC/ns

Spettabile Consorziato,

a seguito della disamina da parte di Conlegno della documentazione da voi inviata e preso atto di quanto dichiarato nella "Scheda di dichiarazione possesso caratteristiche tecnico-professionali per l'autorizzazione all'uso del marchio 100% Poplar Made in Italy", la Vostra azienda è ritenuta

CONFORME

al Disciplinare adottato dal Comitato Tecnico PIOPPOK di Conlegno ed ha deciso pertanto di accogliere la Vostra richiesta e di concedere a

A.BRIVIO COMPENSATI SPA

Via Novara, 258
Robbio (PV)

l'autorizzazione all'utilizzo del marchio



con il seguente codice produttore

IT – 005

La presente autorizzazione viene concessa esclusivamente per il marchio figurativo di cui sopra e per contraddistinguere i prodotti realizzati in conformità al Disciplinare adottato dal Comitato Tecnico PIOPPOK.

Consorzio Servizi Legno Sughero
Italy, 20121 Milano (MI), Foro Buonaparte 12
T +39.02806041 - F +39.0280604398
C.F. 97331520151 - P.IVA 04482880962
www.conlegno.eu - info@conlegno.eu

Promosso da:
FederlegnoArredo, Assolegno, Assoimballaggi,
Fedecomlegno, CNA Produzione Legno Arredo,
Confartigianato Legno Arredo, Unital - Confapi

Soggetto gestore del marchio IPPC/FAO
per l'ISPM n.15 riconosciuto dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Organizzazione con Sistema di gestione per la Qualità
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Cert. n. 1015579



Il marchio potrà essere utilizzato dall'impresa esclusivamente nella versione che le verrà inviata in formato elettronico da Conlegno.

Il formato, rispetto all'originale, potrà essere anche ingrandito o rimpicciolito, entro un massimo ed un minimo, purché le proporzioni tra i diversi elementi figurativi restino identiche ed invariate.

Il marchio, oltre che nella sua versione originale in bianco e nero, potrà essere riprodotto dall'impresa utilizzando i colori indicati nel documento elettronico di cui al precedente paragrafo.

L'impresa potrà fare uso del marchio medesimo nella corrispondenza, cartacea e non, nella documentazione aziendale, nella documentazione contabile, oltre che nella comunicazione aziendale, interna ed esterna, eventualmente anche tramite il *web*.

L'utilizzo del marchio dovrà avere come unico scopo quello di contraddistinguere l'impresa ed i prodotti o servizi venduti, come rispondenti ai requisiti del Disciplinare adottato dal Comitato Tecnico PIOPPOK.

Ogni altra finalità e modalità di utilizzo del marchio, ove non espressamente autorizzati, sono da considerarsi vietati.

In qualunque momento, in presenza di giustificati motivi, Conlegno potrà revocare all'impresa aderente l'autorizzazione all'utilizzo del marchio.

Ogni utilizzo difforme comporterà responsabilità per l'utilizzatore.

L'autorizzazione si intende a tempo indeterminato, salve revoca, sospensione o rinuncia.

Si fa espresso rinvio alle norme del Codice di Proprietà Industriale ed alla disciplina, interna ed europea, in tema di diritto dei marchi.

Cordiali saluti.


Fausto Taccheri
Presidente